

Avv. VINCENZO PARATO
Piazzetta Montale n. 2
Tel. 0832 241808 - 73100 LECCE

ON.LE TAR LAZIO - ROMA

RICORRONO

STIGLIANO AIDA, nata a Policoro il 14.3.1978 e residente in Lecce, via G. Caiulo n. 10, C.F. STGDAI78C54G786S, **PERRUCCI TIZIANA**, nata Manduria il 20.12.1975 ed ivi residente in via Antonio Bruno n. 149/a, C.F. PRRTZN75T60E882G, **DATTIS ALESSANDRA**, nata a Francavilla Fontana il 7.8.1977 e residente in Sava, via Goito n. 36, C.F. DTTLSN77M47D761J, **BORSCI SERENA**, nata a Grottaglie l'8.6.1990 e residente in Monteparano, via Roma n. 63, C.F. BRSSRN90H48E205V, **PECHIULLI DELIO**, nato a Grottaglie il 29.9.1977 e residente in Oria, via San Lorenzo n. 89, C.F. PSCDLE77P29E205F, **NUZZI CLAUDIA**, nata a Taranto il 16.11.1983 ed ivi residente in via Minniti n. 83, C.F. NZZCLD83S56L049M, **GRECO ANGELA**, nata a Manduria il 15.1.1974 ed ivi residente in via Caporetto n. 20, C.F. GRCNGL74A55E882W, **GIANCIPOLI RITA**, nata a Taranto il 25.5.1977 ed ivi residente in via Cesare Battisti n. 137, C.F. GNCRTI77E65L049F, **PERRUCCI MARIA TERESA**, nata a Manduria il 20.1.1974 ed ivi residente in via Giuseppe Pisanelli n. 38, C.F. PRRMTR74A60E882G, **FERRARI DANIELA**, nata Taranto il 25.1.1971 ed ivi residente, viale Unicef n. 40, C.F.

FRRDNL71A65L049R, **PESARE ANTONIO**, nato a Grottaglie l'1.2.1987 e residente in Sava, via M. Caraccio n. 81, C.F. PSRNTN87B01E205N, **CAIAZZO COSIMA**, nata a Grottaglie il 10.8.1978 e residente in San Marzano di San Giuseppe, via Giusti n. 33/A, C.F. CZZCSM78M50E205U, **GENNARI MANUEL**, nato a Taranto l'11.7.1989 e residente in Manduria, via R. Diesel n. 22, C.F. GNNMNL89L11L049I, **CAFORIO MARIANA**, nata a Sava il 20.1.1974 e residente in Manduria, vico Pisanelli n. 2, C.F. CFRMRN74A60I467Q **ERARIO SERENA**, nata a Cisternino l'11.11.1983, C.F. RRESRN83S5AC741F, residente in Manduria, contrada Torre Bianca s.n.c, **FRIULI GIUSEPPE**, nato a Grottaglie il 28.3.1974 e residente in Lecce, viale Della Repubblica n. 86/B, C.F. FRLGPP74C28E205C, **VOZZA MARIA DORA LOREDANA**, nata a Taranto il 3.9.1977 e residente in Lizzano, via XXIV Maggio n. 25, C.F.: VZZMDR77P43L049N, **DE VITA IRIS**, nata a Conversano il 8.4.1990 e residente in Taranto, via Pitagora n. 24, C.F.: DVTRSI90D48C975R, **MELE ANTONELLA**, nata a Manduria il 24.5.1988 e residente in Lizzano, via Roma n. 179, C.F.: MLENNL88E64E882N, tutti elettivamente domiciliati in Lecce Piazzetta Montale n.2 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Parato (C.F. PRTVCN66T03I119P), dal quale sono rappresentati e difesi giuste procure in calce al presente atto (PEC: parato.vincenzo@ordavvle.legalmail.it)

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro in carica p.t.

Nonché

U.S.R. PUGLIA, in persona del Dirigente in carica

U.S.T. TARANTO, in persona del Dirigente in carica

Nonché nei confronti di

Buccoliero Salvatore, Marinò Alessandra e Congedo Patrizia, in qualità di controinteressati

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA

- del decreto dirigenziale prot.n.10057 del 10.8.2021 dell'Ambito Territoriale di Taranto con cui è stata disposta l'esclusione dei ricorrenti dagli elenchi aggiuntivi delle GPS per la provincia di Taranto per l'anno scolastico 2021/2022 relativamente al sostegno (ADMM-ADSS) e alla classe di concorso A022 (per la ricorrente Erario), sull'erroneo presupposto che i titoli abilitativi dei ricorrenti non siano stati conseguiti entro la data del 31.7.2021 ai sensi del'art.59 comma 4 lett.a) D.L. 73/2021;
- del decreto dirigenziale prot.n.14434 dell'8.10.2021 con cui i ricorrenti sono stati nuovamente depennati ed esclusi in esecuzione dell'ordinanza Tar Lazio Sez.Terza Ter n. 5260/2021;
- delle graduatorie di cui sopra, ove già pubblicate, nella parte in cui non risultano inclusi con riserva i ricorrenti;

- ove occorra, del decreto del Ministero dell'Istruzione n.51 del 3.3.2021 avente ad oggetto "Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60", nella parte in cui non prevede espressamente l'inserimento con riserva dei soggetti, quali i ricorrenti, in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all'estero;
- ove occorra altresì della circolare ministeriale del Ministero Istruzione prot.n.25089 del 6.8.23021 e del correlativo D.M. 242 del 30.7.2021, nonché delle note ministeriali interlocutorie citate nel provvedimento di esclusione, tra cui in particolare della nota prot.n.20446 del 14.7.2021 per quanto di ragione e nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere.

E , OVE OCCORRA, PER L'ACCERTAMENTO

- del diritto dei ricorrenti ad essere inclusi negli elenchi aggiuntivi delle GPS per la Provincia di Taranto ai sensi e per gli effetti dell'O.M. n.60/2020.

FATTO E DIRITTO

I ricorrenti sono docenti abilitati all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado nell'ambito del sostegno (ADMM-ADSS), ad eccezione della ricorrente **Erario Serena** che è abilitata nella classe di concorso **A022**.

I medesimi hanno ottenuto i titoli abilitanti all'estero presso le Università della Romania e della Spagna entro la data utile del **31.7.2021**.

Addirittura i ricorrenti Borsci, Nuzzi Perrucci Maria Teresa lo hanno conseguito in data 15.6.2020, Vozza, De Vita , Mele entro il 1° luglio 2021, Giancipoli, Erario, Pesare, Peschiulli e Stigliano sempre nei primi giorni di luglio 2021 e quindi tutti prima della scadenza delle domande di inserimento fissata per la data del **25.7.21021**.

Rientrano, pertanto, nella categoria dei c.d. abilitati all'estero.

Essi, infatti, attenti alla rivoluzione copernicana apportata dall'art. 1, commi 180 e 181 della L. n. 107/15 relativamente al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione e relativamente al riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, hanno intrapreso la strada per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria all'estero, stante la mancata attivazione di percorsi all'uopo preposti dal sistema nazionale italiano e stante la continua previsione di un numero chiuso per, eventualmente, accedere a tali corsi abilitanti.

L'acquisizione dell'abilitazione all'insegnamento in un paese dell'Unione Europea era, quindi, finalizzato a poter accedere ai concorsi che lo Stato italiano avrebbe bandito nei termini stabiliti dalla

L. n. 107/15 e dai successivi decreti legislativi di attuazione, stante l'equipollenza dei titoli conseguiti all'estero ai titoli conseguiti in Italia nel rispetto delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007.

Pertanto, i ricorrenti, dopo aver nel luglio scorso proposto istanza di riconoscimento ministeriale ex lege, hanno altresì richiesto di essere inclusi con riserva negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per le supplenze per il sostegno (ADMM-ADSS) e la classe di concorso A022 per la sig.ra Erario presso Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Taranto ai sensi del D.M. 03.03.2021 n. 51. Inopinatamente, con i decreti dirigenziali impugnati è stata disposta la loro esclusione sull'erroneo presupposto che i titoli abilitativi dei ricorrenti non siano stati conseguiti entro la data del 31.7.2021 ai sensi del'art.59 comma 4 lett.a) D.L. 73/2021.

I provvedimenti impugnati sono pertanto erronei, arbitrari ed illegittimi per i seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE DI LEGGE: ERRONEA E FALSA
APPLICAZIONE ED INTERPRETAZIONE DEL BANDO (LEX
SPECIALIS) ED IN PARTICOLARE DELL'O.M. N.60/2020 E
DEL D.M. 51/2021 – VIOLAZIONE ART.97 COST. -
VIOLAZIONE DEL GIUSTO E CORRETTO
PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE ART.3 L.241/1990 –
OMESSA MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE ED ERRONEA

INTERPRETAZIONE ART.59 COMMA 4 L.25.5.2021 N.73 –
NONCHE' DEL D.M. N.242 DEL 30.07.2021 E DELLA
CIRCOLARE MINISTERIALE PROT.N.25089/2021 -
ERRONEA PRESUPPOSIZIONE DI FATTO E DI DIRITTO –
ECCESSO DI POTERE: CONTRADDITTORIETA' E
ILLOGICITA' MANIFESTE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA –
INGIUSTIZIA E DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

Innanzitutto, in punto di giurisdizione, va rilevato che l'art. 7 ultimo comma del D.M. 51/2021 impugnato sancisce espressamente che:

“Avverso il presente atto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente TAR, entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione.”

Nel merito invece va evidenziato che il medesimo il D.M. n.51 del 2021 risulta emanato ai sensi e sulla scia della disciplina di cui all'O.M. n.60 del 2020, tant'è che l'art.7 comma 1 del precitato D.M. n.51/2021 recita espressamente:

“Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni citate in premessa ed in particolare quelle contenute nell'OM 10 luglio 2020, n. 60 e nel DD 21 luglio 2020, n. 858.”

Orbene, l'art.7 comma 4 lett.e)dell'O.M. n.60/2020 (lex specialis) dispone testualmente:

“Nell'istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara:

*e) i titoli di accesso richiesti, **conseguiti entro il termine di presentazione della domanda,** con l'esatta indicazione delle*

*istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; **qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo.***

Si è già detto in narrativa che il termine di scadenza delle domande di inserimento era fissato per il **25.7.2021**.

Orbene gran parte dei ricorrenti, come specificato in narrativa, hanno conseguito il titolo estero entro la data di scadenza delle domande di inserimento ossia il 25.7.2021, mentre la domanda di riconoscimento ministeriale risulta interposta entro la data del 21.7. 2021 e quindi entrambi gli adempimenti risultano tempestivi in quanto effettuati entro la data di scadenza delle domanda de quibus.

Né si può obiettare che la predetta disciplina non fosse applicabile al caso di specie in quanto, innanzitutto l'art.1 dell'O.M.n.60/2020 sancisce: ***“La presente ordinanza disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno ...”*** e quindi è pacificamente estensibile all'imminente anno scolastico 2021/2022; in secondo luogo il D.M. n.51/2021 è stato emanato, per come si evince dal suo titolo, ai sensi dell'art.10 della medesima Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 il quale a sua volta

prevede l'opportunità di essere inseriti nelle graduatorie de quibus per tutti coloro che nel frattempo hanno conseguito l'abilitazione sul sostegno entro luglio 2021, ma non esclude la possibilità di inserimento con riserva per coloro, come i ricorrenti, il cui riconoscimento è in itinere.

Si ribadisce che l'art.7 comma 1 del precitato D.M. n.51/2021 contiene una norma di chiusura in quanto recita espressamente:

“Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni citate in premessa ed in particolare quelle contenute nell'OM 10 luglio 2020, n. 60 e nel DD 21 luglio 2020, n. 858.”

Ne deriva l'illegittimità e l'erroneità dell'esclusione comminata in danno dei ricorrenti, i quali hanno diritto quantomeno all'inclusione con riserva.

Peraltro, con D.M. n.242 del 30.7.2021 e circolare ministeriale prot.n.25089 del 6.8.2021 sono state impartite nuove disposizioni dal Ministero convenuto in ordine alla corretta applicazione dell'art.59 comma 4 della L.25.5.2021 n.73, nel quale D.M. si legge testualmente:

*“Al fine di assicurare il corretto andamento delle operazioni di conferimento delle supplenze al personale docente, si ritiene preliminarmente utile richiamare le recenti innovazioni normative intervenute in materia ed in particolare quanto previsto **all'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,***

con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, con il quale si prevede che <<In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/ 2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021.>>”

In ogni caso e per tuziorismo si impugna in questa sede anche il D.M. n.51/2021 in parte qua ed in particolare nella parte in cui non ribadisce e non richiama espressamente la disciplina di cui all’art.7 comma 4 lett.e) dell’O.M. n.60/2020, laddove si prevede l’inserimento con riserva dei soggetti, quali i ricorrenti, che avendo conseguito il titolo estero entro luglio 2021 (si veda art.10 O.M. 60/2021) sono in attesa

del riconoscimento del titolo conseguito all'estero, purchè la relativa istanza risulti interposta entro il termine di scadenza delle domande di inclusione, così come è avvenuto nel caso di specie.

Si impugnano altresì il D.M. 242/2021, la circolare ministeriale prot.n. 25089 del 6.8.2021, nonchè tutte le restanti note interlocutorie ministeriali per quanto di ragione e nella parte in cui, nell'interpretare restrittivamente ed erroneamente l'art.59 comma 4 L.106/2021, precludono l'inserimento con riserva dei docenti che hanno conseguito il titolo estero entro il termine ultimo del 31.7.2021 e il cui riconoscimento è in itinere.

ISTANZA DI SOSPENSIVA E DI DECRETO INAUDITA

ALTERA PARTE.

Sotto il profilo del *periculum in mora*, va evidenziato che esso nella fattispecie de qua è in *re ipsa* ove si consideri che i ricorrenti per effetto di decreti cautelari di Codesto On.le Tar (nn.4443/2021 e 4460/2021 su ricorsi poi formalmente rinunciati) erano stati inseriti con riserva ma poi, per effetto di ordinanze di rigetto nn.5250 e 5260 del 6.10.2021, sono stati nuovamente depennati ed esclusi con decreto dirigenziale del'UST di Taranto in data odierna, oggi impugnato, per cui proprio in queste ore dovranno subire la risoluzione immediata dei contratti nel frattempo sottoscritti nell'ambito del sostegno e con la conseguenziale traumatica interruzione del rapporto educativo ed assistenziale già da oltre un mese intrapreso coi propri alunni disabili,

per cui anche allo scopo di preservare l'interesse primario alla continuità assistenziale e didattica dei suddetti alunni, ma anche per salvaguardare l'opportunità per gli stessi ricorrenti di poter continuare a disporre del trattamento economico di sostentamento personale e familiare e quindi scongiurare nelle prossime ore la immediata risoluzione anticipata del rapporto, **si chiede che all'Ill.mo Sig.Presidente di voler valutare la concessione di decreto monocratico cautelare interinale sino alla prossima camera di consiglio utile, nonché di voler anche disporre il dimezzamento dei termini a comparire.**

In *subiecta materia*, peraltro, con numerosissime ordinanze emesse nella camera di consiglio del 5.10.2021, Codesto On.le Tar ha accolto la domanda cautelare a fronte di ricorsi speculari a quello odierno assumendo che *“il decreto di esclusione e la circolare sulla quale lo stesso si fonda appaiono emessi in contrasto con la circolare ministeriale O.M. 60/2020 nella parte in cui non consentono l'iscrizione con riserva ai docenti che abbiano ottenuto il titolo all'estero e siano in attesa del riconoscimento in seguito a tempestiva presentazione della domanda di partecipazione e della istanza di riconoscimento”* (per tutte si veda: **ord.n.5349/2021**).

Tutto quanto innanzi premesso, i ricorrenti chiedono che l'On.le T.A.R. adito Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Annullarsi, previa sospensiva, i provvedimenti impugnati, con vittoria di spese e competenze di lite e con conseguenziale accertamento del diritto al risarcimento del danno.

Ai fini del c.u. si dichiara che il valore è indeterminabile.

Lecce/Roma, 8.10.2021

Avv. Vincenzo Parato